

ALLEGATO "A" AL REP. 23309/13539

Phronesis - Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica

STATUTO

Art. 1. Costituzione

E' costituito un organismo associativo ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile denominato "**Phronesis - Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica**" con sede in Firenze. È retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Ogni successiva variazione della sede all'interno dello stesso comune non comporterà la modifica del presente statuto.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Oggetto e scopi

Oggetto dell'Associazione è la rappresentanza dell'attività professionale della consulenza filosofica svolta dai suoi associati. La consulenza filosofica fornisce a chi la richiede (individui, gruppi, organizzazioni), sulla base di un approccio filosofico, supporto, aiuto e orientamento nell'ambito dei processi intellettuali, esistenziali, decisionali o relazionali, senza avere finalità terapeutiche.

L'Associazione si propone di:

- promuovere la ricerca e lo studio della consulenza filosofica e delle discipline a essa afferenti;
- contribuire al progressivo riconoscimento sociale e istituzionale della consulenza filosofica come professione;
- stimolare la cooperazione e il confronto tra i consulenti filosofici attraverso l'organizzazione di seminari, giornate di studio e congressi;
- assistere la formazione dei consulenti filosofici;
- favorire la diffusione e la divulgazione della consulenza filosofica sul territorio nazionale;
- stabilire attivi e continuativi rapporti di collaborazione con le associazioni internazionali;
- incoraggiare lo scambio di idee e di esperienze tra consulenti e studiosi di ogni disciplina che possa avere utilità per la consulenza filosofica;
- collaborare con enti e istituzioni sia pubblici che privati di cui condivide le finalità;
- promuovere ogni altra iniziativa, autonoma o in collaborazione, atta a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- erogare formazione all'esercizio filosoficamente consapevole di attività professionali, con particolare riguardo alle seguenti professioni: docenti ed educatori di ogni ordine e grado di scuola; operatori negli ambiti sociale, sanitario, assistenziale, ambientale; dirigenti, funzionari e impiegati pubblici e privati;
- promuovere, favorire e verificare l'aggiornamento

costante dei propri Associati;

- predisporre strumenti a tutela dell'utenza con l'istituzione di uno sportello del cittadino.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Vengono definiti soci tutti coloro che abbiano soddisfatto i criteri di ammissione all'Associazione.

Lo stato di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari: sono i soci consulenti filosofici di Phronesis, cioè coloro che hanno completato il percorso formativo e professionalizzante richiesto dall'Associazione. Lo status di socio ordinario è attribuito e viene confermato secondo le modalità previste dai regolamenti interni sulla base delle capacità professionali e di ricerca dimostrate dai soggetti interessati;

b) soci in formazione: i soci in formazione sono i soci iscritti al percorso formativo e professionalizzante; essi divengono soci ordinari solo dopo il conseguimento dell'attestato di fine formazione;

c) onorari: i soci onorari sono figure eminenti nel campo della consulenza e delle e delle pratiche filosofiche; sono designati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;

d) sostenitori: i soci sostenitori sono persone giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione.

Art. 6 - Criteri di ammissione dei soci

Per essere ammesso a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria Nazionale con la documentazione richiesta e dettagliata nei Regolamenti interni.

L'accettazione delle domande d'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo i tempi e i modi indicati nei Regolamenti interni e diviene effettiva solo a fronte del versamento, da parte del nuovo socio, della quota associativa d'ingresso. L'eventuale diniego è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo potrà, se ritenuto necessario, dotarsi di un'apposita Commissione a cui delegare l'accettazione e la verifica delle domande di ammissione, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Possono essere ammessi come soci sostenitori persone giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione e che intendano contribuire finanziariamente all'attività dell'Associazione in misura non minore alla quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il conferimento dello stato di socio onorario spetta all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci ordinari, soci in formazione e sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Doveri dei soci e perdita dello stato di socio

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi amministrativi.

Lo stato di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, decade d'ufficio in caso di:

- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa annuale, da pagare entro la data fissata annualmente dal Consiglio Direttivo (esclusi i soci onorari).

La revoca da socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, può inoltre essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- mancato rispetto da parte del socio delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali;
- quando vengano arrecati in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione;
- quando il socio svolga attività o abbia comportamenti contrastanti con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

La revoca da socio ordinario comporta il divieto di fare uso della denominazione di "Consulente Filosofico di Phronesis". Ulteriori modalità per la decadenza, revoca, sospensione e reintegrazione dalle qualifiche di socio

ordinario, socio in formazione, socio sostenitore, socio onorario possono essere indicate nei regolamenti interni.

Il socio escluso a qualsiasi titolo può presentare appello scritto al Consiglio dei Proviviri.

Il socio escluso non potrà pretendere la restituzione delle quote versate, né avrà alcun diritto sul patrimonio sociale.

Ai soci in formazione è espressamente vietato di fare riferimento, nell'esercizio e nella promozione della propria eventuale attività di consulenza filosofica, alla propria appartenenza a Phronesis a meno che non venga precisato che essi vi appartengono in qualità di soci in formazione.

Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed è costituito attraverso le seguenti entrate:

- a) le quote d'iscrizione versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) i versamenti volontari degli associati;
- c) contributi, lasciti, erogazioni e donazioni di associati, di terzi o di enti in genere;
- d) proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell'Associazione finalizzate agli scopi di cui all'art. 4;
- e) raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie;
- f) attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/1997.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, essendo prevista la destinazione del patrimonio a finalità di utilità generale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dello stato di socio, e così pure in qualsiasi caso di cessazione e scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione.

In base al disposto dell'art. 111, comma 4-quinquies lettere a) e b) del D.P.R. 917/1986 vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o fondazione analoga o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Collegio dei Consulenti Filosofici;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio dei Proviviri.

Art. 10 - Assemblea

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci con pari diritti, quale che sia la categoria di appartenenza. Ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 917/1986 in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 460/1997, volte a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, si statuisce che:

- a) si garantisce l'effettività del rapporto medesimo (comma 4-quinquies lettera c);
- b) viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (comma 4-quinquies lettera c);
- c) è previsto per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (comma 4-quinquies lettera f).

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso e per il rinnovo delle cariche sociali, quando necessario.

La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni e con modalità tali da favorire la massima partecipazione di tutti i soci. Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, questa vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, che sono tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati, pena un loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienze, la convocazione sarà effettuata a cura del Decano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede dell'Associazione o con modalità da remoto tramite la piattaforma informatica che verrà comunicata con l'avviso di convocazione.

In tutte le sue forme, l'Assemblea ha per compito e potere: mediante delibere a maggioranza semplice:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- l'elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Consiglio dei Proviviri, Presidente), quando necessario; su delega e con delibera dell'Assemblea, il Presidente può essere nominato dal Consiglio Direttivo;
- il conferimento di socio onorario alle persone proposte dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, salvo quelli la cui ratifica spetta al Collegio dei Consulenti Filosofici;
- la discussione e l'approvazione della relazione sulle attività svolte e sul programma delle attività future del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di specifiche direttive assembleari, salvo quelle di pertinenza esclusiva del Collegio dei Consulenti Filosofici;
- la discussione e l'approvazione della relazione sull'attività di ricerca presentata dal Collegio dei Consulenti Filosofici;

mediante delibere con maggioranza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti:

- la deliberazione su cambiamenti di statuto;

mediante delibere con maggioranza dei due terzi dei soci regolarmente iscritti;

- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. È ammesso l'intervento per delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere presente

più anziano di iscrizione al libro dei soci. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 11- Collegio dei Consulenti Filosofici

Hanno diritto a partecipare al Collegio dei Consulenti Filosofici tutti i soci ordinari. Il Collegio può essere convocato tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di un terzo dei soci ordinari, indirizzata al Presidente.

Il Collegio deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare nelle materie di competenza. La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni e con modalità tali da favorire la massima partecipazione di tutti i soci ordinari.

La convocazione del Collegio dei Consulenti Filosofici può anche essere contestuale alla convocazione dell'Assemblea di cui i soci ordinari sono membri. Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci ordinari, questa vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, che sono tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati, pena un loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienze, la convocazione sarà effettuata a cura del Decano dell'Associazione. Il Collegio si riunisce anche fuori dalla sede dell'Associazione o con modalità da remoto tramite la piattaforma informatica che verrà comunicata con l'avviso di convocazione. In tutte le sue forme, il Collegio ha per compiti e potere, mediante delibere a maggioranza semplice:

- la promozione della ricerca, dello studio e della definizione della consulenza filosofica e delle discipline a essa afferenti, la tutela della qualità di tale ricerca e la presentazione all'Assemblea di una relazione annuale sull'attività svolta in questo campo;
- la definizione dei criteri per l'assegnazione, la conservazione e la perdita dello status di "Consulente Filosofico di Phronesis" e per l'iscrizione nell'Elenco dei Consulenti Fi-

losofici;

- la definizione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione dell'ordinamento per la formazione dei "Consulenti Filosofici di Phronesis";

- la definizione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione del codice deontologico del "Consulente Filosofico di Phronesis";

- la ratifica dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, riguardanti le materie che precedono

- l'approvazione di specifiche direttive collegiali riguardanti le materie che precedono.

Il Collegio, ordinario e straordinario, è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci ordinari. In seconda convocazione esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

È ammesso l'intervento per delega scritta. Nessun socio ordinario può rappresentare più di tre soci ordinari.

Il Collegio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere presente più anziano di iscrizione al libro dei soci.

Il Collegio ordinario delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Il Collegio straordinario delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

In caso di parità di voti, il Collegio deve essere chiamato subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, non solo i soci ordinari, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario.

Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto, ogni due anni, dall'Assemblea ordinaria nella quale sono approvati i bilanci annuali. I consiglieri, salvo dimissioni, rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo anno dalla loro elezione. È composto da almeno cinque membri, scelti esclusivamente tra i soci ordinari. Tale numero può essere variato, a seguito di motivata richiesta e con delibera approvata dall'Assemblea, prima di ogni successiva rielezione. I membri del Consiglio Direttivo non sono immediatamente rieleggibili dopo aver ri-

coperto la carica per tre mandati consecutivi completi.

Il Consiglio Direttivo, su delega e con delibera dell'Assemblea, può nominare al suo interno il Presidente; può assegnare altre cariche funzionali e di rappresentanza: un Vicepresidente con funzioni vicarie, un Segretario con funzioni di verbalizzazione, un Tesoriere con funzioni amministrative, o altre eventualmente definite. Il Consiglio Direttivo può anche nominare Commissioni con deleghe specifiche. Ogni membro e Commissione cui siano conferite facoltà e funzioni deve risultare, con la descrizione dei relativi poteri, dal libro dei verbali del Consiglio

Direttivo, che fa fede ai fini della rappresentanza dell'Associazione anche nei rapporti con terzi.

È compito del Consiglio Direttivo:

- la gestione ordinaria dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- la predisposizione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo, nonché la definizione dell'ammontare delle tasse di iscrizione e annuali;
- il giudizio sulle richieste di adesione all'Associazione;
- l'elaborazione e l'approvazione di regolamenti interni;
- l'indicazione all'Assemblea dei soci dei possibili soci onorari;
- l'approvazione dell'istituzione di sezioni locali;
- l'autorizzazione di iniziative pubbliche svolte a nome dell'Associazione;
- l'assunzione di ogni altra deliberazione utile al perseguimento dei fini dell'Associazione, purché assunta in coerenza con le direttive assembleari e collegiali e nel rispetto dello Statuto.

Al Consiglio Direttivo competono pieni poteri. Esso deve in ogni caso rendere conto all'Assemblea al termine di ogni anno di attività in concomitanza con l'Assemblea che approva il bilancio. Il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato fisicamente assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni, decade. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo gli subentra, fino all'Assemblea dei soci in cui verranno indette elezioni suppletive, il primo dei non eletti. Le elezioni suppletive possono essere svolte in un'assemblea convocata in qualsiasi forma, ordinaria e straordinaria. Tale assemblea va convocata immediatamente quando si siano dimessi tutti i consiglieri o anche un numero di consiglieri tale che il Consiglio Direttivo, nonostante il subentro dei primi dei non eletti, resti costituito da meno di cinque membri. Il nuovo Consiglio così formato dura in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio che ha sostituito. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica. Sono ammessi rimborsi per le spese sostenute e per l'attività svolta, se giustificate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno,

anche fuori dalla sede dell'Associazione, ed è convocato dal Presidente. L'Assemblea e il Collegio dei Consulenti Filosofici possono richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio con modalità analoghe alla convocazione straordinaria rispettivamente dell'assemblea e del Collegio. Tale richiesta vincola in modo inderogabile il Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Previo accordo di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo può riunirsi con modalità diverse dalla presenza fisica (riunioni telematiche). Anche in tali casi devono essere redatti verbali.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale in apposito libro. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 13- Presidente

Il Presidente, che deve essere un membro del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, dura in carica per lo stesso biennio del Consiglio Direttivo con il quale è eletto e non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi. Su delega e con delibera dell'Assemblea, può essere nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Egli dirige l'Associazione assieme al Consiglio Direttivo e la rappresenta legalmente, di fronte a terzi e in giudizio. A lui spetta la firma di ogni atto ufficiale dell'Associazione sia nei confronti dei soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende alle deliberazioni dell'Assemblea, del Collegio dei Consulenti Filosofici e del Consiglio Direttivo, sia per il compimento di singoli atti, sia per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Egli ha, in particolare, il compito di dirimere ogni eventuale controversia riguardante l'organo di volta in volta competente a deliberare su qualche materia, salvo ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dalle sue determinazioni. Egli può delegare parte dei suoi compiti, inclusa la firma degli atti amministrativi, a consiglieri o soci, in via transitoria o permanente, dopo approvazione del Consiglio Direttivo. Tali deleghe devono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza straordinaria del Presidente gli subentra, fino all'Assemblea dei Soci in cui verranno indette elezioni suppletive, il Vicepresidente.

Art. 14 - Consiglio dei Probiviri

Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e dura in carica tre anni. I suoi membri non possono ricoprire altre cariche sociali. I membri del Consiglio dei Probiviri non sono immediatamente

rieleggibili dopo aver ricoperto la carica per due mandati consecutivi completi. Il Consiglio dei Probiviri ha per compito di arbitrare ogni genere di conflitto che possa generarsi tra gli organi dell'Associazione e tra i soci. A esso possono rivolgersi i singoli soci per segnalare irregolarità nella conduzione dell'Associazione o comportamenti eticamente scorretti e per appellarsi a seguito di sospensione dallo stato di socio operata dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sezioni locali

Le sezioni locali dell'Associazione, la cui istituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, sono dotate di autonomia di iniziativa e di gestione di spesa in merito alle iniziative intraprese.

Le sezioni locali agiscono nel pieno rispetto delle linee generali indicate dagli organi dell'Associazione e riportate nei regolamenti interni. Esse devono spettare comportamenti deontologici non lesivi dello statuto associativo. In caso di conflitto, le delibere degli organi associativi hanno potere vincolante sulle sezioni locali.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Norme generali finali

Funzionamento e organizzazione dell'Associazione sono oggetto di regolamenti, redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Questi regolamenti, immediatamente esecutivi, devono comunque essere ratificati, alla prima riunione utile, dall'Assemblea dei soci ovvero dal Consiglio dei Consulenti Filosofici quando concernono le materie di sua competenza. In caso di dubbi sull'organo competente alla ratifica, questo è indicato dal Presidente, salvo ricorso ai probiviri entro 30 giorni dalla ratifica medesima.

L'anno di gestione dell'Associazione è l'anno di calendario, con inizio al 1° gennaio e con scadenza il 31 dicembre.

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di organo di liquidazione e provvede quindi alle operazioni necessarie, con competenza a deliberare sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo ad altra associazione, ente o fondazione analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

GIORGIO GIACOMETTI.

FILIPPO CHIOVARI NOTAIO - L.S.